



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2309/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2691/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2691/TFNSVE/2025-2026, 2691 - Ricorso proposto dalla società S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO (matricola 937840) contro la società A.S.D. CELANO CALCIO (matricola 917399) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori D'AMORE MICHELE (matricola 2339370), D'AMORE GIUSEPPE (matricola 2339371) e PARIS GIANLUCA (matricola 7071296)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 134,00 (centotrentaquattro/00) per il calciatore D'Amore Michele, in euro 120,00 (centoventi/00) per il calciatore D'Amore Giuseppe, ed in due premi da euro 134,00 (centotrentaquattro/00) ciascuno per il



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

calciatore Paris Gianluca, e così complessivamente euro 522,00 (cinquecentoventidue/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 522,00 (cinquecentoventidue/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai